



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza s.n. in data 10/02/2022, assunta a protocollo n°4194 in pari data, con cui la Soc. Coop. STONE Marine Engineering con sede a Chioggia (VE), in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota -10,50 metri s.l.m.m. della Darsena Nord di Fusina nel porto di Venezia, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;
- VISTA:** la nota protocollo n°3066, in data 15/02/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato di aver affidato i lavori di che trattasi al raggruppamento delle imprese STONE Soc. Coop. M.E. - ZETA S.r.l. – LMD S.r.l. – CGX Xodo S.r.l. – SLIMAR S.r.l.;
- VISTA:** la nota protocollo n°3478, in data 07/02/2022, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, ha autorizzato, ai sensi della Legge n. 366/1963, l'esecuzione dei lavori di escavo in questione, per un volume totale presunto, in sezione, di circa m³ 283.314,67 (duecentoottantatremilatrecentoquattordici,67) di cui m³ 87.574,94 entro "colonna A", m³ 109.752,82 entro "colonna B", m³ 70.538,13 entro "colonna C", m³ 4.418,59 oltre "colonna C" e m³ 11.030,19 "dubbi"; il trasporto e la collocazione a dimora presso l'isola delle Tresse, dei sedimenti "entro colonna B e C", nonché la quota parte, stimata all'80%, dei sedimenti classificati inizialmente come dubbi, provenienti dall'area oggetto di interventi, per un quantitativo stimato di m³ 224.000 (duecentoventiquattromila) che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo; il trasporto e il conferimento, presso la cassa di colmata Molo Sali, dei sedimenti già classificati "oltre colonna C – non pericolosi", oltre a quelli che, a seguito della caratterizzazione effettuata sul materiale dubbio depositato presso le vasche dell'isola delle Tresse, risultassero classificati nella medesima tipologia, per un quantitativo stimato di m³ 8.000 (ottomila) che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo; il trasporto e il conferimento, presso le vasche autorizzate dell'isola delle Tresse, dei sedimenti classificati come "dubbi", per un quantitativo stimato corrispondente a m³ 14.000 (quattordicimila) che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo; il trasporto e il conferimento, presso le barene oggetto di ristrutturazione morfologica che saranno puntualmente indicate con successiva nota, i sedimenti classificati entro "colonna A", per un quantitativo stimato corrispondente a m³ 105.000

(centocinquemila) che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo;

VISTA: l'autorizzazione n°069/2022, in data 18/02/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 07 aprile 2022, la **Darsena Nord di Fusina** del porto di Venezia, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interessata da lavori di escavo dei fondali marini a quota -10,50 metri s.l.m.m., mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri idonei mezzi nella disponibilità delle imprese:

1. motopontone "**CAVOUR**" (CI-3746);
2. motopontone "**PALMIRO Z**" (RV075889);
3. motopontone "**ITALO N**" (CI-3597).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto", la **Darsena Nord di Fusina** del porto di Venezia è interdetta alla navigazione, alla sosta – anche temporanea -, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali impiegati nei lavori, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso ed alle navi dirette agli accosti **Fusina 1 e 2**.

I lavori di escavo dei fondali dovranno essere sospesi negli specchi acquei interessati dall'eventuale presenza delle unità navali di cui al comma che precede.

Le unità navali in transito in prossimità della Darsena di Fusina lungo il Canale Litoraneo Malamocco-Marghera, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non determinare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm.Isp. (CP) Piero FELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – DARSENA NORD DI FUSINA DEL PORTO DI VENEZIA

